



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA
AUTORITA' MARITTIMA DELLO STRETTO



Autorità
di Sistema Portuale
dello Stretto

Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline

ORDINANZA N. 13/CS DEL 18/10/2024

(NUMERO E DATA COME DA PROTOCOLLO INFORMATICO)

“DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PORTO DI MESSINA”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Messina ed il Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, ciascuno per gli aspetti di propria competenza:

- VISTA** La legge 84/94 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della predetta Legge 84/94, successivamente modificato dall'art. 22 bis del D.L. 23/10/2018 n. 119, convertito dalla Legge 17/12/2018 n. 136, che ha previsto l'Istituzione dell'Autorità di Sistema dello Stretto
- VISTE** Le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti nn. 520951, 5201696 e 5200102 rispettivamente in data 24.02.1995, 14.04.1995 e 07.01.1999, che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;
- VISTA** La circolare n. 38 in data 27/10/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale dei porti, “Conferimento di funzioni nei porti, nel demanio marittimo e nel mare territoriale. Competenza in materia di viabilità in ambito portuale”;
- VISTA** L'ordinanza n. 13 del 29/03/2007, “Disciplina degli accessi e della circolazione nell'ambito portuale di Messina”;
- VISTA** L'ordinanza n. 132 del 18/11/2014, “Riprese cinematografiche, televisive e servizi fotografici nel porto di Messina”;
- VISTA** L'ordinanza n. 88 del 31/08/2017, “Disciplina delle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri e veicoli nei porti ed approdi del circondario marittimo di Messina”;
- VISTO** Il vigente Codice della Strada;
- VISTA** La “Relazione Studio sulla Viabilità” redatta nell'ambito delle verifiche delle infrastrutture stradali presso il porto di Messina;
- VISTI** Gli artt. 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione;
- VISTI** Gli artt. 59, 79, 80 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;

CONSIDERATO Che l'ambito portuale è assoggettato a criteri di restrizione all'accesso di persone e mezzi, sia ai fini della prevenzione degli incidenti (c.d. Safety), sia per quanto riguarda la prevenzione da atti ostili (c.d. Security);

RITENUTO Necessario aggiornare ed integrare le norme che regolamentano l'accesso, la circolazione, la sosta dei veicoli e dei pedoni che circolano nell'ambito portuale di Messina, al fine di tutelare la pubblica incolumità e garantire il regolare svolgimento delle operazioni commerciali;

ORDINANO

Articolo 1 (Approvazione ed entrata in vigore)

È approvato e reso esecutivo il “**Regolamento degli accessi e della circolazione stradale in ambito portuale**”, allegato al presente provvedimento e facente parte integrante dello stesso.

Il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 01/11/2024.

Tutti i permessi, annuali e temporanei, rilasciati prima dell'emissione della presente Ordinanza cesseranno di avere vigore il 31/01/2025 e saranno ritirati e trattenuti dal personale di presidio ai varchi portuali.

Articolo 2 (Norme abrogate)

È abrogata l'ordinanza n°13/2007 del 29.03.2007, citata in premessa e la disciplina degli accessi e della circolazione stradale in porto in essa approvata, nonché qualsiasi altra disposizione eventualmente in contrasto con il provvedimento che si approva.

Articolo 3 (Disposizioni finali e sanzionatorie)

Le disposizioni previste dalla presente Ordinanza potranno, in qualsiasi momento e senza preavviso, subire le restrizioni che l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e/o l'Autorità Marittima riterrà necessario adottare per motivi di sicurezza portuale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel regolamento allegato alla presente ordinanza;

I contravventori alle citate disposizioni saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diversa fattispecie di illecito penale o amministrativo, a seconda dei casi ai sensi del Codice della Strada o ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 C.N..

Messina, (data come da protocollo informatico)

**IL COMANDANTE
C.V.(CP) Francesco TERRANOVA**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA
PORTUALE DELLO STRETTO
C.A. (CP) Antonio RANIERI**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DELLA CIRCOLAZIONE DI AUTOMEZZI E PEDONI NEL PORTO DI MESSINA

NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Per le finalità del presente regolamento per “ambito portuale di Messina”, si intende il complesso di aree demaniali (parte terrestre) ad esclusione delle banchine assentite in concessione, delimitate dalla recinzione portuale e meglio evidenziate nella planimetria allegata (ALLEGATO 1) e, qui di seguito, elencate:

- Banchina Vespri-Colapesce, Banchina I Settembre, Banchina Marconi, Banchina Peloro, Banchina Rizzo, Molo Libia e calate retrostanti fino alla recinzione portuale.

Tali aree sono quelle effettivamente perimetrate e delimitate da opportuna barriera fisica, presidi di vigilanza e segnaletica verticale, in particolare, il confine dell'ambito portuale, con andamento Nord Sud è contraddistinto da:

- Recinzione Banchina Vespri-Colapesce, recinzione banchina Primo Settembre, recinzione Banchina Marconi, recinzione Banchina Peloro, Recinzione Banchina Rizzo.

Per accedere al suddetto “ambito portuale”, ad eccezione del Molo Libia, si dovrà necessariamente transitare tramite i varchi carrabili o pedonali contraddistinti nell'allegata planimetria (ALLEGATO 2) e descritti nel successivo art. 9.

L'accesso sul Molo Libia, esclusivamente pedonale, è al momento consentito in casi eccezionali e soltanto a personale delle unità navali, destinate occasionalmente all'ormeggio su quella banchina.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle aree ad accesso limitato (Port Facility) laddove queste non siano utilizzate per le operazioni soggette alle norme dell'ISPS Code e dai piani di PFSP.

Articolo 2 (Generalità e responsabilità)

L'accesso, la circolazione e la sosta nell'ambito del porto di Messina sono subordinati all'osservanza delle norme contenute nella presente Ordinanza; i relativi obblighi, divieti, indicazioni e limitazioni sono indicati mediante segnaletica stradale orizzontale e verticale installata nelle aree portuali.

I pedoni e i conducenti dei veicoli che circolano nell'ambito portuale di Messina, devono osservare ogni norma precauzionale e cautelare atta a scongiurare qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e alle cose, in relazione alla natura e alla particolare destinazione delle aree portuali e delle operazioni commerciali che vi si esercitano. In particolare, le autovetture devono dare precedenza ai mezzi meccanici (carrelli elevatori, camion con contenitori, camion con merce, ecc.) in manovra per l'esecuzione di operazioni portuali.

La circolazione in porto dei veicoli avviene ad esclusivo rischio e pericolo dei conducenti degli stessi, i quali non possono richiedere alcun risarcimento di danni né all'Amministrazione dei trasporti e della navigazione né all'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e sono ritenuti responsabili dei danni provocati all'Amministrazione stessa. I conducenti sono tenuti, inoltre, ad osservare le norme del codice della navigazione nonché, in quanto applicabili alla circolazione in porto, quelle del codice della strada e quelle dettate dalla Capitaneria di Porto di Messina e dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, ivi comprese le direttive appositamente emanate per la disciplina di situazioni contingenti. In relazione alla natura, alla destinazione d'uso delle aree portuali e alla tipologia di operazioni espletate, si evidenziano fattori di pericolo, quali la presenza del mare nell'immediato confine dei margini delle sedi stradali, eventuali carichi sospesi, cavi di ormeggio in tensione, manovre di gru, carrelli sollevatori e, in genere, qualunque altra tipologia di mezzo, utili ai fini dell'espletamento di operazioni commerciali.

Per tale motivo l'accesso, la circolazione e la sosta nel porto di Messina di pedoni, di motocicli, di autoveicoli, privati o commerciali, sono subordinati all'osservanza delle norme contenute nella presente Ordinanza, oltre che all'adozione di ogni norma precauzionale e cautelare, atte a scongiurare il verificarsi di qualsivoglia inconveniente e/o incidente alle persone e/o cose.

L'utilizzazione delle autorizzazioni o permessi, rilasciati ai sensi del successivo Art.8 della presente Ordinanza, nonché l'esercizio delle facoltà da essi contemplate, avviene sotto l'esclusiva responsabilità delle persone a cui sono rilasciati.

I soggetti autorizzati non potranno richiedere alcun risarcimento di eventuali danni a persone o cose, né all'Amministrazione Marittima, né all'Autorità di Sistema Portuale.

Nel porto di Messina è vietata la sosta ad eccezione delle aree a tale scopo destinate ed indicate con apposita segnaletica orizzontale e verticale.

Il titolo di accesso è strettamente personale e non cedibile. Il titolare può essere soggetto alla richiesta, da parte del personale di controllo, del documento di identità in corso di validità al fine di accertare la rispondenza con il permesso.

Articolo 3 (Norme di sicurezza)

Al fine di garantire la pubblica incolumità, l'assistenza ai passeggeri e prevenire il verificarsi di eventuali danni alle opere portuali, si fa obbligo all'impresa e/o al concessionario, rispettivamente ex. Artt. 16 e 18 della Legge 84/94, ovvero, se operanti in regime di autoproduzione, al vettore marittimo, all'impresa di navigazione o noleggiatore di navi adibite al trasporto di passeggeri, con o senza veicoli al seguito, che scalano il porto di Messina, di adottare ogni misura ritenuta idonea per garantire la massima sicurezza prima e durante l'imbarco, dopo e durante lo sbarco.

Per il fine di cui sopra, il vettore marittimo/impresa/noleggiatore è tenuto a predisporre le seguenti misure minime:

1. Instradamento dei passeggeri con o senza veicoli al seguito, utilizzando il percorso più breve, fin dal loro ingresso/uscita in ambito portuale con proprio personale verificando che, per tale scopo, sia stata messa in opera ogni idonea segnaletica orizzontale e verticale, diurna e notturna;
2. Eventuale transennamento aggiuntivo all'esistente affinché l'imbarco/sbarco dei passeggeri o degli automezzi avvenga in sicurezza;
3. Adozione di ogni utile accorgimento al fine di prevenire danni al manto stradale e/o ad altre infrastrutture portuali a causa della movimentazione di veicoli cingolati e/o speciali e pronta disponibilità di mezzi e personale per l'eventuale immediato impiego di materiale assorbente da utilizzare, nel caso di rotture di serbatoi di

carburanti e/o coppe d'olio, che si possono verificare durante le fasi di imbarco o sbarco delle navi traghetto;

4. Controllo dei piazzali di sosta e delle corsie di imbarco, anche in relazione all'eventuale necessità di predisporre illuminazione aggiuntiva.

Le misure adottate ai sensi del precedente comma e, in particolare, quelle relative all'instradamento dei passeggeri e dei veicoli, devono essere comunicate alla Autorità marittima e all'Autorità di Sistema portuale.

Le norme della presente Ordinanza, fanno salve le disposizioni di dettaglio emanate in materia e sono integrate con quelle contenute nelle ordinanze relative alla disciplina delle operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri, o veicoli nel porto di Messina.

I titolari delle imprese operanti, nonché i concessionari, hanno l'obbligo di impedire a persone e/o veicoli estranei alla loro organizzazione, anche se muniti di permesso di accesso al porto o a bordo di navi, il transito e/o la sosta nelle aree ove si svolge, in forma permanente o temporanea, la loro attività.

Le aree anzidette debbono essere, a cura del "datore di lavoro", opportunamente delimitate e munite della prescritta segnaletica compresa quella antinfortunistica.

Nelle aree destinate alle operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri, anche con autovettura al seguito, la responsabilità dei sinistri è posta in capo al vettore marittimo nei termini, modalità e limiti di cui all'art. 409 del Cod. Nav..

CAPO I

ACCESSO IN PORTO DELLE PERSONE

Articolo 4 **(Accesso in porto - Generalità)**

Nell'ambito portuale è tassativamente vietato il libero accesso e la circolazione pedonale:

Tuttavia, alle sottoelencate categorie di soggetti è consentito l'accesso pedonale in porto, per motivi inerenti la loro attività, senza specifica autorizzazione o permesso, ma soltanto previa esibizione di documento personale di riconoscimento o altro documento, in regolare corso di validità, dal quale risulti la qualifica personale:

- a) Dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;
- b) Personale appartenente all'Ordine Giudiziario, Forze dell'Ordine, Forze Armate e personale di soccorso;
- c) Personale dell'Agenzia delle Dogane, della Sanità Marittima, del S.I.I.T. (ex Genio Civile OO.MM.), dei Vigili del Fuoco, della Medicina del Lavoro, della Protezione Civile, gli spedisizionieri ed i procuratori doganali in possesso di tessera di riconoscimento rilasciata dall'Agenzia delle Dogane;
- d) Personale appartenente agli Enti di classificazione delle navi, appartenenti al servizio chimico di porto;
- e) Armatori, agenti marittimi e loro dipendenti ed altri titolari di tessere ministeriali di libero accesso nei porti nazionali rilasciate in base al D.M. 20 novembre 1975 e successive modificazioni;

- f) Marittimi italiani imbarcati su navi, pescherecci o galleggianti presenti in porto in possesso di idonea documentazione e loro familiari che si recano a bordo delle stesse, purché muniti di attestazione del Comando di bordo;
- g) Operatori appartenenti al personale marittimo ed ai vari servizi portuali (piloti, ormeggiatori, battellieri, palombari, sommozzatori, guardie ai fuochi) in possesso della tessera, o altro supporto idoneo, rilasciata dall'Autorità Marittima;
- h) Operatori appartenenti al personale marittimo ed ai vari servizi portuali (art. 116 cod. nav.) e personale tecnico delle costruzioni navali (art. 117 cod. nav.);
- i) Titolari e dipendenti di società/ditte concessionarie di beni demaniali marittimi con sede in porto ovvero di società/ditte con sede fuori dal porto autorizzate ad esercitare attività lavorativa in porto (ex art. 68 Cod. Nav.) muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal titolare della ditta attestante la loro particolare qualità e dal foglio di commessa che giustifichi il loro ingresso, nonché Titolari di imprese portuali ex art. 16 L. 84/94 e relativi dipendenti;
- j) Persone che si recano presso gli Uffici siti all'interno del Porto (Corporazione Piloti, Genio Civile Opere Marittime, Ormeggiatori, Biglietterie Aliscafi) con l'obbligo di raggiungerli per la via più breve seguendo i percorsi pedonali;
- k) I passeggeri di navi da crociera in partenza od in transito, di traghetti, di aliscafi, di mezzi veloci muniti di biglietto e/o carta d'imbarco ovvero annotati su apposite liste preventivamente consegnate dall'agente marittimo alla Capitaneria di Porto ed all'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e al personale di servizio al varco di accesso (il tutto come normato dal precedente art. 3).

Chiunque, non ricompreso nelle categorie sopra citate, abbia necessità di accedere in porto deve essere munito dell'apposito permesso, rilasciato dalla Autorità di Sistema Portuale sentita la Capitaneria di Porto, previa presentazione di motivata istanza, con l'indicazione delle generalità complete, della professione svolta e delle esigenze di accedere in porto.

CAPO II

ACCESSO IN PORTO DEI VEICOLI

Articolo 5

(Accesso veicolare in porto – soggetti legittimati alla richiesta del permesso)

L'accesso in ambito portuale dei veicoli di qualsiasi tipo, eccezion fatta per quelli di cui al successivo art. 6, è subordinato al rilascio di apposito permesso rilasciato dalla Autorità di Sistema Portuale dello Stretto d'intesa con la Capitaneria di Porto.

Le richieste di accesso dovranno essere formulate seguendo le indicazioni del portale SUA/PCS, previa registrazione al portale stesso.

Nelle more di attivazione del suddetto portale i permessi di accesso in porto verranno rilasciati, in formato cartaceo, secondo le modalità di cui all'art.8 della presente Ordinanza.

Il permesso di cui sopra potrà essere rilasciato, qualora sia comprovata la necessità di accedere con i veicoli in porto per esigenze connesse alle attività portuali, ai soggetti/ditte/Enti/Servizi/Società sottoelencati, nel numero ritenuto congruo dalla Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di concerto con la Capitaneria di Porto di Messina:

- a) Corporazione piloti, Società rimorchiatori, gruppo battellieri ed ormeggiatori;
- b) Concessionari di servizi portuali;
- c) Servizio Chimico di Porto;
- d) Tecnici degli enti di classifica operanti nel porto di Messina;
- e) Titolari di concessioni all'interno del porto;
- f) Società di navigazione, agenzie marittime, di spedizione marittima e doganale, Provveditori e fornitori navali;
- g) Appartenenti a Forze di Polizia operanti nel porto di Messina;
- h) Quanti dimostrino di avere necessità di accedere con i veicoli in porto, per esigenze connesse alle attività portuali;
- i) Enti o persone fisiche per le quali si manifesti una necessità da vagliare di volta in volta.

Articolo 6

(Accesso veicolare in porto senza permesso – soggetti legittimati)

Sono autorizzati ad accedere in porto, per motivi connessi alle attività portuali e per il tempo strettamente necessario, senza il permesso di cui all'art. 5 i seguenti veicoli:

- a) Veicoli muniti di contrassegni di Stato;
- b) Veicoli di servizio appartenenti alle Forze di Polizia e ai Corpi dello Stato;
- c) Veicoli del Pronto Soccorso;
- d) Veicoli che trasportano persone diversamente abili, muniti di regolare contrassegno di individuazione, per esigenze legate all'imbarco, solo se dotati di titolo di viaggio, o per l'acquisto dello stesso, o che debbano entrare in porto per agevolare le operazioni di sbarco delle persone suddette;
- e) Veicoli privati appartenenti al personale militare e civile dell'Amministrazione Marittima, purché in possesso del contrassegno (modulario Marina Mercantile 90-Mod. 119) di cui al Decreto Ministeriale 30.07.1970;
- f) Veicoli privati appartenenti al personale dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto muniti di regolare contrassegno;
- g) Automezzi adibiti al Servizio Pubblico, purché iscritti al registro di cui all'art. 68 C.d.N., solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio stesso, con tassativo divieto di sostare negli ambiti portuali (N.C.C. e TAXI in presenza di navi da crociera);
- h) Automezzi appartenenti a ditte iscritte nei registri ex art. 68 C.d.N., tenuti dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e dall'Autorità Marittima, purché in possesso di copia del decreto di iscrizione in corso di validità nei citati registri ed in possesso di lettera di commissione, con tassativo divieto di sostare in ambito portuale fuori dagli stalli;
- i) Mezzi destinati all'imbarco su vettori marittimi che accedono attraverso il varco Peloro (o altro varco eventualmente destinato) del porto di Messina, in caso di indisponibilità degli approdi di Tremestieri o per altra necessità;
- j) Veicoli adibiti al trasporto merci che debbono effettuare le operazioni di carico e scarico purché provvisti delle prescritte autorizzazioni doganali. Nel caso in cui

detti veicoli trasportino merci pericolose dovrà essere osservata la normativa vigente sul trasporto delle merci pericolose via mare.

Articolo 7 (Modelli di pass)

I permessi di accesso di cui al precedente art. 5 sono costituiti da appositi contrassegni che, per le autovetture, devono essere sempre esposti, in originale, all'interno del parabrezza in modo che siano ben visibili dall'esterno e, per le motociclette e simili, devono essere applicati in posizione parimenti ben visibile.

I sopracitati contrassegni dovranno essere esibiti ad ogni passaggio dai varchi di ingresso/uscita ed hanno validità dalla data di rilascio fino al termine dell'anno solare.

I permessi di accesso, circolazione e sosta in porto, sia temporanei che permanenti, rilasciati ai sensi della presente Ordinanza possono essere revocati o sospesi in qualsiasi momento dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto o dall'Autorità Marittima anche su segnalazione degli organi di Polizia.

La mancata esposizione e l'esposizione di copia sono equiparate al mancato possesso.

Qualora gli stalli di sosta siano saturi, il possesso del permesso non legittima la sosta in ambito portuale in aree diverse da quelle destinate all'uso specifico.

Articolo 8 (Modalità di rilascio permessi per l'accesso in porto)

Le richieste di rilascio e/o rinnovo dei permessi di accesso a persone e veicoli vanno inoltrate alla Autorità di Sistema Portuale dello Stretto attraverso la piattaforma SUA raggiungibile dal portale istituzionale dell'AdSP.

Nelle more di attivazione della prevista procedura su portale PCS i permessi di accesso verranno rilasciati dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, d'intesa con la Capitaneria di Porto, in formato cartaceo, a seguito della procedura informatica sopra richiamata.

Il titolo non è cedibile ed è strettamente personale.

La domanda per il rinnovo del titolo va presentata entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede il rinnovo.

Durante l'anno, per eventuali nuove esigenze, possono essere rilasciati permessi provvisori adottando le medesime modalità del presente articolo.

I permessi provvisori potranno essere rilasciati anche direttamente dalla Capitaneria di Porto di Messina in relazione a particolari esigenze, valutate di volta in volta dall'Autorità Marittima, dietro presentazione di apposita domanda come da ALLEGATO 3.

In caso di smarrimento del permesso di accesso previsto dalla presente Ordinanza, il titolare, per poter avere diritto al duplicato, dovrà farne richiesta all'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, presentando copia della denuncia di smarrimento effettuata alle Autorità preposte.

CAPO III

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN AMBITO PORTUALE

Articolo 9 **(Ingresso in ambito portuale)**

L'accesso e l'uscita di tutti i veicoli e delle persone nell'ambito portuale sono consentiti esclusivamente attraverso i varchi a ciò destinati.

L'accesso pedonale e degli autoveicoli è regolamentato, laddove istituito, da apposito servizio di apertura e chiusura dei varchi a cura di personale incaricato dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

Gli aventi titolo ad accedere e circolare in porto sono obbligati a fermarsi nell'apposita piazzola di controllo o comunque in prossimità del posto di guardia ed esibire, al personale incaricato, l'autorizzazione ovvero altro titolo abilitante l'accesso. Nel caso di mancato positivo riscontro del diritto all'accesso gli interessati devono immediatamente sgomberare la corsia occupata.

Qualora necessario interverrà al controllo il personale della Capitaneria di Porto, o altra Forza di Polizia.

Tutti coloro che accedono pedonalmente nell'ambito portuale, sono tenuti a seguire i percorsi pedonali (corsie debitamente indicate da segnaletica sia orizzontale che verticale).

Nella fattispecie si indicano, di seguito, le procedure operative da osservare e far osservare nei rispettivi varchi:

Varco Vespri (Capitaneria) P8: (Pedonale)

Da questo varco possono avere accesso pedonale solo i soggetti all'uopo autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale e registrati in apposito sistema di apertura elettronica tramite commutatore telefonico.

Varco Colapesce C4: (Presidiato 07:00 – 19:00. Pedonale e Carrabile)

Da questo varco possono avere accesso pedonale tutti i soggetti autorizzati di cui all'art. 4 ad eccezion fatta per i passeggeri degli aliscafi, mezzi veloci e traghetti.

Tutti gli autoveicoli autorizzati di cui all'artt. 5 e 6 ad eccezion fatta per i mezzi in imbarco sui traghetti.

Durante la presenza di navi da crociera impegnate in operazioni commerciali sulle banchine Vespri-Colapesce e/o Primo Settembre è vietato l'accesso a tutti i veicoli autorizzati di cui agli artt. 5 e 6 ad eccezion fatta per i veicoli appartenenti alle categorie di cui alla lett. a), f) (limitatamente all'Agenzia Marittima nave), e) e g), dell'art. 5, nonché alle lett. b), c), e), f) e g) dell'Art.6. I veicoli di cui alla lettera h) (art.68) dell'art.6 potranno accedere solo in caso in cui siano direttamente coinvolti nelle citate operazioni commerciali.

Varco Colapesce P5: (Pedonale)

Questo varco viene utilizzato durante la presenza di navi da crociera impegnate in operazioni commerciali, al fine di consentire l'uscita dei passeggeri delle navi verso la città. È presidiato dal personale della security della Società Concessionaria del Terminal in funzione di quanto disposto dal relativo PFSP.

Varco Primo Settembre P4b (Terminal Crociere): (Pedonale)

Questo varco viene utilizzato durante la presenza di navi da crociera impegnate in operazioni commerciali, al fine di consentire l'ingresso dei passeggeri delle navi, per il successivo transito dal Terminal Crociere per i controlli di security. È presidiato dal

personale della security della Società Concessionaria del Terminal in funzione di quanto disposto dal relativo PFSP.

Varco Primo Settembre P4 (Genio Civile): (Pedonale)

Da questo varco possono avere accesso pedonale i soggetti all'uopo autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale e registrati in apposito sistema di apertura elettronica tramite commutatore telefonico, ovvero i passeggeri imbarcanti sulle navi da crociera (in tale ultima circostanza il varco sarà presidiato da personale della security della Società Concessionaria del Terminal in funzione di quanto disposto dal relativo PFSP).

Varco Marconi P3: (Pedonale)

Da questo varco possono avere accesso pedonale solo i soggetti all'uopo autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale e registrati in apposito sistema di apertura elettronica tramite commutatore telefonico.

Varco Peloro (Dogana) C2: (Carrabile)

Questo varco (generalmente chiuso) viene utilizzato durante la interdizione degli approdi di Tremestieri, per garantire l'imbarco e lo sbarco da parte dei mezzi trasportati del vettore navale autorizzato ad effettuare operazioni commerciali dagli scivoli Ro/Ro ubicati sulla banchina Peloro, o per altre specifiche esigenze. Quando aperto, il varco è presidiato da personale dell'Istituto di vigilanza dell'AdSP.

Varco Rizzo P1 e C1: (Pedonale e Carrabile)

Da questo varco possono avere accesso:

- a) P1 pedonale, tutti i soggetti autorizzati di cui all'art. 4;
- b) C1 veicolare, tutti gli autoveicoli autorizzati di cui all'artt. 5 e 6 ad eccezion fatta per i mezzi in imbarco sui traghetti.

Tutti i rimanenti varchi, essendo presidi di servizio, verranno utilizzati con appositi provvedimenti adottati di volta in volta dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di concerto con la Capitaneria di Porto.

Articolo 10 (Circolazione in ambito portuale)

La circolazione delle autovetture e dei pedoni è consentita solo negli spazi all'uopo destinati evidenziati nell'allegata planimetria (ALLEGATO 1). La disciplina tecnica della circolazione pedonale e veicolare è contenuta nell'allegata planimetria e relativo studio (ALLEGATO 2) ed è resa evidente nel porto dall'apposita segnaletica, orizzontale e verticale. La circolazione potrà subire limitazioni per esigenze connesse con l'espletamento di particolari operazioni portuali. A questo fine sarà cura dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto emettere il provvedimento di interdizione demandando al soggetto titolare delle operazioni portuali l'onere di implementare quanto necessario per delimitare e segnalare opportunamente le stesse.

I mezzi e gli autoveicoli in genere che circolano nell'ambito portuale devono essere in regola con tutte le disposizioni contenute nel Codice della strada e dalle leggi che regolano la circolazione stradale.

Gli automezzi destinati all'imbarco dovranno accedere in ambito portuale al massimo con un'ora di anticipo rispetto all'orario di prevista partenza della nave.

Gli automezzi che sbarcano dovranno immediatamente lasciare l'ambito portuale incanalandosi nell'apposita corsia d'uscita.

Le biglietterie delle rispettive società di navigazione hanno l'obbligo di informare i propri passeggeri diretti all'imbarco di non attraversare le corsie d'imbarco e circolazione mezzi, nonché di non attraversare l'area destinata allo stoccaggio e movimentazione merce appositamente delimitata a cura dell'impresa portuale autorizzata nonché di fornire chiare indicazioni in merito all'area di attesa e al percorso da seguire per raggiungere le aree di imbarco.

L'autista dell'autobotte (carica o scarica) destinata al trasporto di merci pericolose ed in sosta in porto in attesa di imbarco o per effettuare operazioni di bunkeraggio, non dovrà mai allontanarsi dal veicolo.

Tutti i mezzi dovranno sempre dare precedenza ai mezzi meccanici (carrelli elevatori, camion con contenitori, camion con merce, etc.) in manovra per l'esecuzione di operazioni portuali, comunque, non devono intralciare le normali operazioni commerciali delle navi in porto, nonché la movimentazione delle merci sulle banchine e sui piazzali.

Articolo 11 **(Norme di sicurezza sulla circolazione veicolare e pedonale)**

I veicoli autorizzati che circolano nell'ambito portuale devono essere in regola con tutte le disposizioni contenute nel Codice della Strada e devono inoltre osservare le seguenti prescrizioni:

- a) non possono avvicinarsi e circolare a distanza inferiore a 10 (dieci) metri dalle navi all'ormeggio e dai relativi cavi in tensione, salvi i casi di bitte protette da barriere o necessità di avvicinamento da parte dei mezzi di servizio (ritiro rifiuti, rifornimento provviste e bunkeraggio);
- b) non possono transitare sopra le tubazioni fisse o volanti utilizzate per la movimentazione di prodotti da e per le navi all'ormeggio;
- c) devono prestare la massima attenzione nell'attraversamento dei binari ferroviari. Detto attraversamento è assolutamente vietato in presenza di carri ferroviari in movimento;
- d) non possono circolare a velocità superiore ai 20 Km/h.

I taxi di servizio pubblico in possesso di apposita licenza, le macchine di noleggio e gli autobus addetti al trasporto passeggeri, solo se iscritti al registro di cui all'art. 68 e dotati dell'apposito permesso, possono accedere ed uscire dall'ambito portuale esclusivamente in occasione dell'arrivo o della partenza di navi con passeggeri in transito; gli stessi, non potranno effettuare l'ingresso in ambito portuale per il trasporto di passeggeri diretti o provenienti dai mezzi veloci che ormeggiano presso la banchina L.Rizzo/Peloro, per i quali il trasporto dovrà avvenire su viabilità urbana.

I pedoni che circolano in ambito portuale devono utilizzare i percorsi pedonali individuati con apposita segnaletica orizzontale e verticale e devono rispettare le prescrizioni di cui alle lettere a), b), c).

Delle operazioni di instradamento passeggeri all'interno dell'ambito portuale sono responsabili i vettori/compagnie di navigazione, i quali sono tenuti a predisporre dettagliati piani operativi di instradamento passeggeri, che saranno approvati dall'Autorità Marittima d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

Articolo 12 (Sosta dei veicoli)

La sosta dei veicoli, ancorché autorizzati ad accedere in porto, è consentita esclusivamente negli stalli gialli destinati a parcheggio, contraddistinti da apposita segnaletica, orizzontale e verticale ed indicati nell'allegata planimetria (ALLEGATO 2).

È altresì vietata, ai non aventi titolo, la sosta all'interno degli stalli ad uso riservato ad altra categoria, individuati da specifica segnaletica.

Sulle banchine operative provviste di mezzi meccanici è consentita la fermata dei soli veicoli merci per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni di carico e/o scarico e sempre che sia presente il conducente.

Gli autoveicoli in sosta fuori dalle aree a ciò destinate, anche se muniti di regolare pass di accesso, oltre alla sanzione prevista, qualora creino grave intralcio o pericolo al regolare svolgimento dei servizi, delle operazioni portuali o al movimento di altri veicoli, sono soggetti alla rimozione immediata.

Gli autoveicoli in sosta prolungata, anche se muniti di regolare pass di accesso, qualora non sia stato possibile rintracciare il relativo proprietario e creino grave intralcio o pericolo in per sopraggiunte esigenze di lavori o necessità di sicurezza improcrastinabili, sono soggetti alla rimozione forzata.

I taxi di servizio pubblico in possesso di apposita licenza e gli autobus addetti al trasporto passeggeri, muniti di apposita autorizzazione di cui all'art. 68 C.N. dovranno sostare allineati all'interno degli spazi a ciò destinati, nella zona delle banchine Vespri-Colapesce, I° Settembre e Marconi negli stalli all'uopo indicati, e dovranno effettuare il servizio secondo l'ordine di precedenza. I conducenti dei bus, dei taxi, degli N.C.C. e comunque di qualsiasi mezzo autorizzato all'ingresso in porto ed adibito al trasporto passeggeri, non possono per nessun motivo allontanarsi dal loro automezzo. Gli stessi potranno comunque accedere in porto solo in presenza di navi da crociera in attività commerciale.

È assolutamente vietato mantenere il motore acceso durante la sosta dei veicoli ai sensi di quanto disciplinato dal Codice della Strada (art.157, c. 7-bis e s.m.i.).

Articolo 13 (Zone di sosta)

La sosta di autoveicoli e motocicli in porto, è consentita esclusivamente sui piazzali asfaltati e negli stalli all'uopo predisposti ed eventualmente riservati, secondo la ripartizione di cui all'ALLEGATO 4.

CAPO IV ACCESSO DI PERSONE A BORDO DELLE NAVI IN PORTO

ARTICOLO 14 (Accesso di persone a bordo delle navi)

L'autorizzazione all'ingresso in porto non implica la possibilità di accesso a bordo delle navi ivi ormeggiate; per detto accesso è necessario che il Comando bordo/Agenzia

raccomandataria marittima comunichi, almeno 24 ore prima, alla Capitaneria di porto di Messina - Nucleo nostromi, tramite P.E.C. (cp-messina@pec.mit.gov.it) o E-mail (nostromi.cpmessina@mit.gov.it), l'elenco con generalità complete ed evidenza documenti identità dei visitatori.

Non necessitano di comunicazione preventiva gli agenti marittimi, gli spedizionieri, i piloti, gli ormeggiatori, i barcaioli, gli spedizionieri, il personale dei rimorchiatori, i compensatori di bussola, i tecnici del R.I.N.A. e di altri Enti classifica, i consulenti chimici di porto, sempre per motivi inerenti alla attività professionale, sempre con il consenso del Comando di bordo e nel rispetto delle procedure di sicurezza della nave.

I dipendenti delle imprese adibite alle operazioni portuali ed i lavoratori addetti ai servizi portuali possono accedere a bordo delle navi quando lo rendano indispensabile esigenze connesse all'esercizio delle proprie mansioni, con il consenso del Comando di bordo e nel rispetto delle procedure di sicurezza della nave.

I Comandi di bordo sono responsabili della osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

CAPO V NORME VARIE

ARTICOLO 15 (Vendita ambulante)

È vietato nell'ambito portuale l'esercizio della vendita ambulante. Eventuali limitate autorizzazioni saranno rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale di concerto con le Amministrazioni competenti.

ARTICOLO 16 (Riprese video/fotografiche)

È vietato l'accesso in porto per effettuare riprese fotografiche, cinematografiche o televisive sia a bordo che a terra delle aree ed infrastrutture portuali senza la preventiva autorizzazione della Autorità marittima ove necessario d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale di Messina.

Per tale attività si rimanda ad apposita ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Messina, citata in premessa.

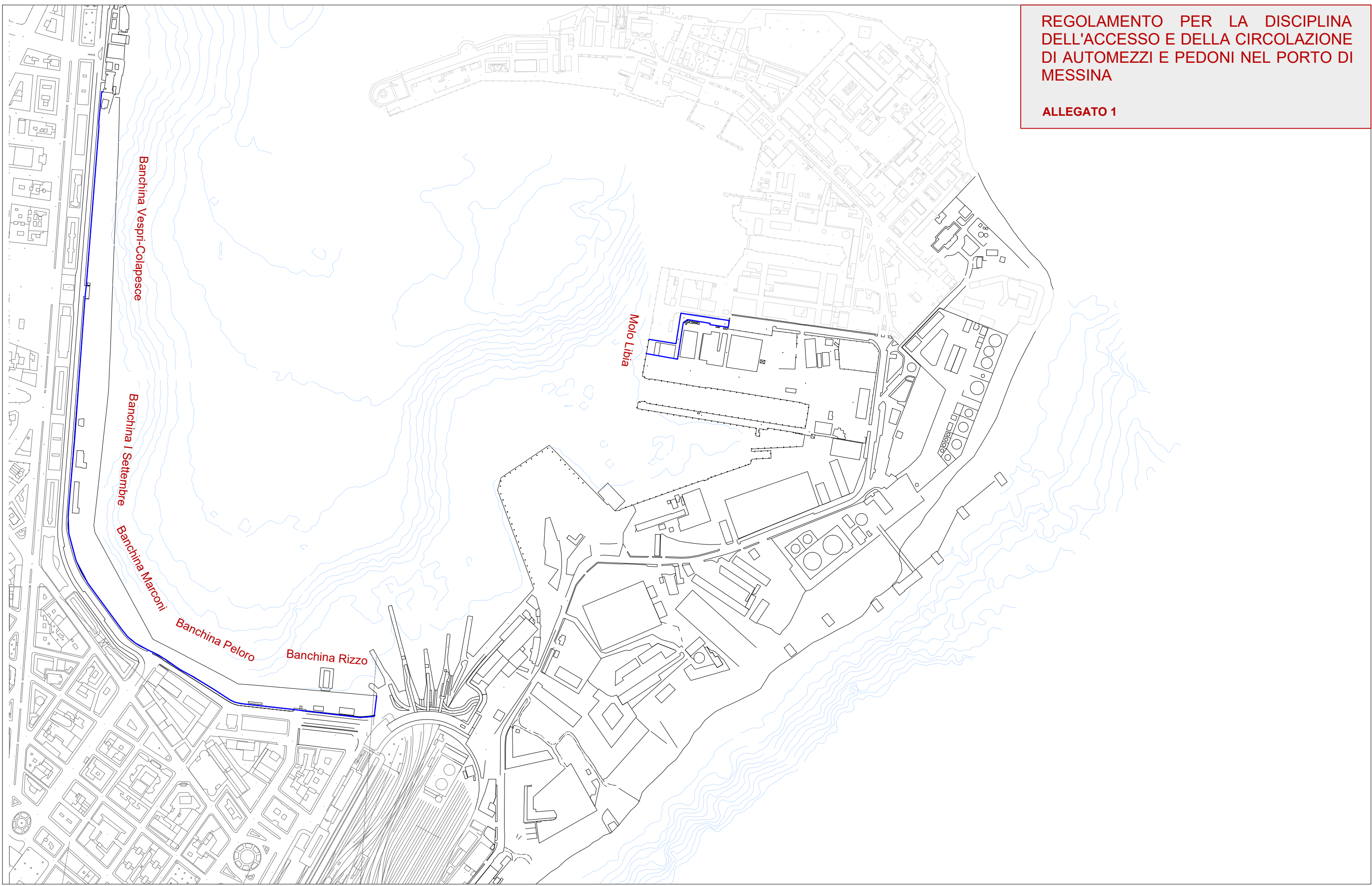
ARTICOLO 17 (Visite collettive)

Possono essere consentite, previa autorizzazione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, sentita l'Autorità Marittima, visite collettive, promosse da Scuole, Enti, Organizzazioni in genere che dovranno presentare apposita domanda sulla quale indicare:

- a) lo scopo della visita;
- b) l'elenco delle persone partecipanti alla visita;
- c) l'elenco degli eventuali accompagnatori;
- d) l'eventuale mezzo di trasporto comprensivo di targa e nome del conducente;
- e) dichiarazione di manleva.

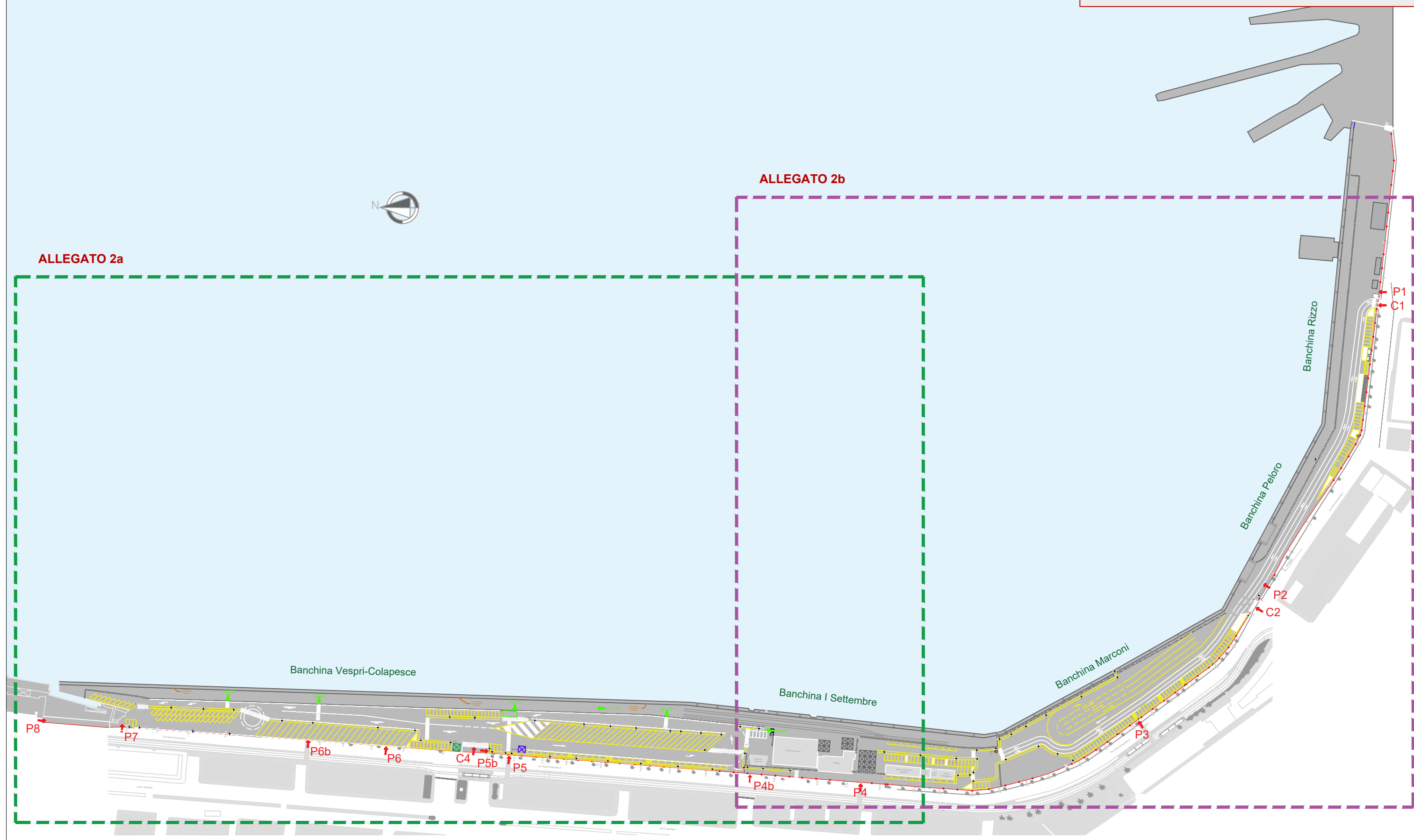
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ACCESSO E DELLA CIRCOLAZIONE
DI AUTOMEZZI E PEDONI NEL PORTO DI
MESSINA

ALLEGATO 1



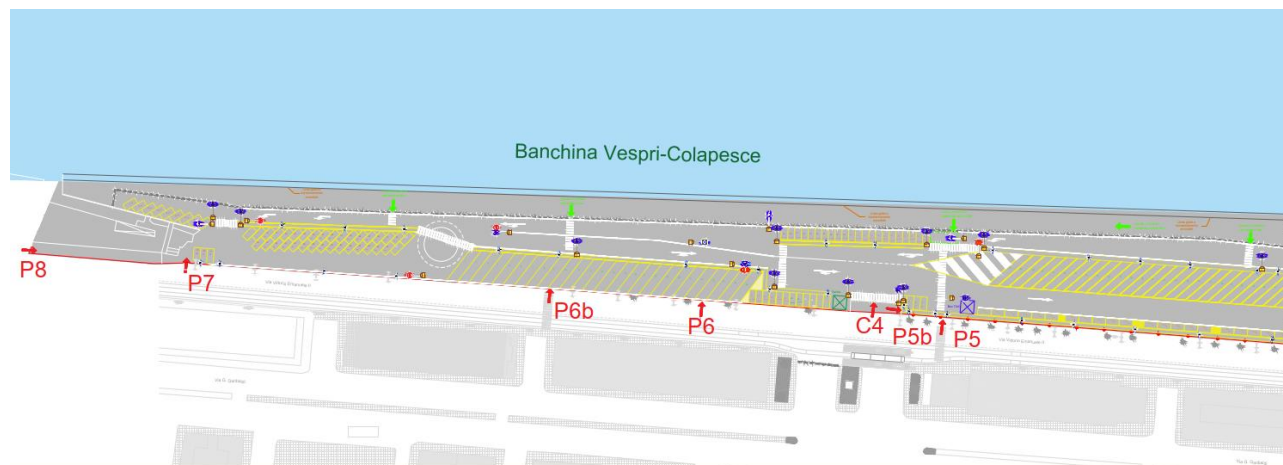
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ACCESSO E DELLA CIRCOLAZIONE
DI AUTOMEZZI E PEDONI NEL PORTO DI
MESSINA

ALLEGATO 2



VIABILITA' PORTUALE SUDDIVISA PER BANCHINA

VESPRI-COLAPESCE



DESCRIZIONE

La banchina Vespri-Colapesce ha una lunghezza di 450 m e ha una destinazione d'uso rivolta all'ormeggio di navi da crociera. La banchina è caratterizzata di ampi spazi che si riducono man mano che si procede verso nord (verso la Capitaneria di Porto). L'area operativa è separata dalla viabilità da una recinzione costituita da barriere new-jersey e un elemento in grigliato metallico posto in sommità. In presenza di navi da crociera, anche le zone destinate ai parcheggi dei mezzi impegnati nelle operazioni sono da intendersi operative e pertanto delimitate da strisce gialle. I parcheggi in adiacenza la recinzione portuale interrotti dai presidi antincendio e dai cancelli.

ACCESSI

Il varco principale, denominato Vespri-Colapesce, posto in corrispondenza di Largo Minutoli e accessibile da via Vittorio Emanuele II, è ordinariamente presidiato e possono accedervi solo gli utenti autorizzati.

Sono presenti altri accessi, di tipo pedonale. Quelli utilizzati più frequentemente sono quelli indicati con P5 (crocieristi in transito in area portuale) e P8 (principalmente da personale Capitaneria di Porto).

VIABILITA'

Sulla banchina si concentra principalmente il traffico generato dai mezzi di servizio delle navi da crociera (bus, taxi, navette, etc.). Sono presenti, difatti, stalli di sosta per i bus, stalli per i veicoli appositamente numerati e delimitati da strisce gialle nonché stalli destinati ai taxi. Gli stalli per i bus e per i taxi vengono attivati in presenza di navi da crociera ormeggiate in porto.

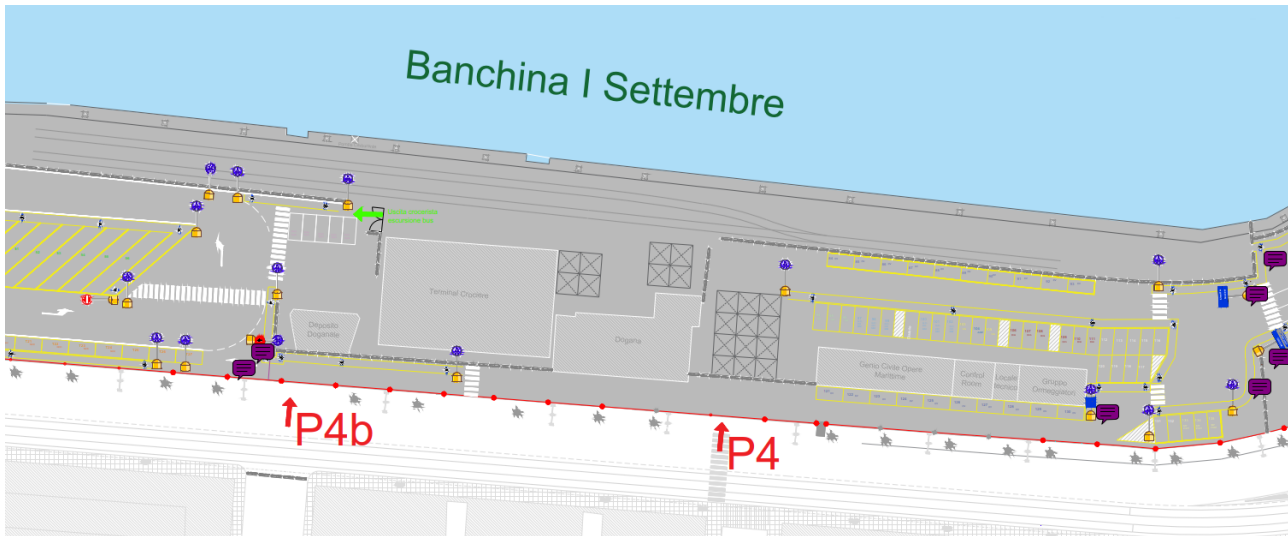
La banchina Vespri-Colapesce è suddivisa nel seguente modo:

1. Tratto a sud del varco Vespri-Colapesce: la circolazione è consentita in entrambi i sensi di marcia con velocità massima di 20 km/h. La singola corsia, delimitata con strisce di colore bianco, ha una larghezza minima di 3,50 m. Sono presenti stalli dei bus lungo la parte centrale della banchina.
2. Tratto a nord del varco Vespri-Colapesce: a causa del restringimento progressivo della banchina, la corsia di marcia verso nord è delimitata con strisce di colore bianco sulla destra, sulla sinistra la corsia è delimitata da strisce gialle dal percorso pedonale posto a centro della banchina. È presente anche la segnaletica orizzontale di "torna indietro" circolare per agevolare l'inversione di marcia. Sono presenti stalli dei bus in prossimità della recinzione portuale.

La circolazione avviene in entrambi i sensi con velocità massima di 20 km/h. La singola corsia, delimitata con strisce di colore bianco, ha una larghezza minima di 3,50 m.

Tutti i passaggi pedonali sono opportunamente indicati con segnaletica orizzontale (strisce pedonali e percorsi) e verticale e consentono il passaggio dei pedoni anche negli attraversamenti delle corsie di marcia.

I SETTEMBRE



DESCRIZIONE

La banchina I Settembre ha una lunghezza di 235 m e ha una destinazione d'uso rivolta all'ormeggio di navi da crociera. La banchina è caratterizzata da una ridotta area operativa, infatti gran parte è occupata da diversi manufatti: locale ormeggiatori, antincendio, provveditorato opere pubbliche e dogana e terminal crociere.

Pertanto, la viabilità nel tratto sud si restringe ad una sola corsia percorribile in entrambi i sensi di marcia, in maniera alternata. L'area operativa è separata dalla viabilità, oltre che dai fabbricati precedentemente menzionati, anche da una recinzione costituita da barriere new-jersey e un elemento in grigliato metallico posto in sommità.

ACCESSI

Gli unici accessi sono costituiti da 2 varchi pedonali P4b e P4 aperti e presidiati, esclusivamente in presenza di nave da crociera ormeggiata in porto.

VIABILITA'

Sulla banchina si concentra principalmente il traffico generato dai mezzi di servizio delle navi da crociera (bus, taxi, navette, etc.). Sono presenti infatti stalli di sosta per i bus, stalli per i veicoli appositamente numerati e delimitati da strisce gialle nonché stalli destinati ai taxi. Stalli per i bus e per i taxi attivati in presenza di nave da crociera ormeggiata in porto. Sono presenti anche n.5 stalli destinati al concessionario del terminal crocieristico.

La banchina I Settembre è suddivisa nel seguente modo:

1. Tratto ricompreso tra edificio ormeggiatori e terminal crociere (a sud rispetto al Terminal): il senso di marcia è alternato in entrambi i sensi con velocità massima di 20 km/h. Nel caso di approdo di una nave da crociera questo segmento di viabilità viene interdetto e possono accedervi solo i mezzi del servizio *car valet* per i quali sono stati definiti appositi stalli di sosta attivabili esclusivamente in caso di presenza nave e non disponibili per la sosta nelle altre giornate (indicati con la sigla CV).
2. Tratto ricompreso tra terminal crociere e banchina Vespri-Colapesce (a nord rispetto al Terminal): il senso di marcia avviene in entrambi i sensi con velocità massima di 20 km/h.

In presenza di nave da crociera ormeggiata in porto la viabilità viene interrotta tra edificio "Dogana" e "Terminal Crociere" e sono attivati gli stalli adibiti al car valet (indicati con la sigla CV). Restano attivi gli stalli destinati agli operatori portuali e opportunamente indicati.

Tutti i passaggi pedonali sono opportunamente indicati con segnaletica orizzontale (strisce pedonali e percorsi) e verticale e consentono il passaggio dei pedoni anche negli attraversamenti delle corsie di marcia.



DESCRIZIONE

La banchina Marconi ha una lunghezza di 195 m e ha una destinazione d'uso principalmente rivolta all'ormeggio di unità navali dei servizi tecnico-nautici e di servizio e, occasionalmente, navi da crociera. La banchina viene anche impiegata per effettuare operazioni di carico/scarico di merci. In questi casi i mezzi possono fare accesso all'interno del porto, previa autorizzazione, tramite il cancello carrabile presente sulla banchina Rizzo (C) o, eccezionalmente, tramite il cancello carrabile posto in corrispondenza del palazzo della Dogana (C2).

Lungo la banchina è presente anche un'area in concessione alla impresa portuale autorizzata. Sono presenti dei parcheggi in adiacenza la recinzione portuale interrotti da due torri faro e da presidi antincendio. L'area operativa è separata dalla viabilità ordinaria da strisce di colore giallo che indicano l'area di stoccaggio dei mezzi impegnati in operazioni di carico/scarico ovvero di quelli che devono imbarcare su nave Ro-Ro in occasione di operazioni sulla banchina Peloro, per i quali è stata realizzata una suddivisione, dell'area operativa in corsie appositamente numerate.

ACCESSI

Lungo la recinzione perimetrale vi è un varco, di tipo pedonale (P3), utilizzato da personale dell'AdSP e dall'utenza autorizzata. Il varco è automatizzato, l'apertura è consentita in autonomia a personale autorizzato nonché da control room e da personale in servizio nella postazione di guardiania degli uffici dell'AdSP.

VIABILITA'

Lungo la banchina Marconi sono presenti due corsie con senso di marcia in entrambi i sensi. La singola corsia, delimitata con strisce di colore bianco, ha una larghezza minima di 2,75 m. La velocità massima di percorrenza è imposta a 20 km/h. Le corsie sono delimitate da strisce di colore bianco dagli stalli posti a monte e dall'area destinata a corsie di accumulo.

Le operazioni di imbarco agli scivoli presenti sulla banchina Peloro, in caso di chiusura degli approdi di Tremestieri e conseguentemente alla presenza delle unità Ro-Ro in porto, prevedono l'incolonnamento dei mezzi lungo delle corsie di accumulo (n.3) sulla banchina Marconi. Per garantire gli spazi di manovra e l'incolonnamento dei mezzi, le corsie predette corsie di accumulo (numerata e delimitate da strisce di colore

giallo, hanno dimensioni minime di 4,00 m. Per garantire gli spazi di curvatura necessari per l'immissione delle corsie di accumulo è stata tracciata una corona circolare di invito ed immissione nelle corsie di accumulo.

La segnaletica orizzontale é costituita da una freccia che indica la manovra di svolta verso le corsie di accumulo e la linea tratteggiata fornisce la possibilità di oltrepassare la corsia e sconfinare nelle corsie adiacenti. Inoltre, la numerazione delle corsie di accumulo è necessaria alla gestione dell'incollamento, in quanto i mezzi andranno ad occupare le corsie in ordine crescente seguendo la loro numerazione.

Tutti i passaggi pedonali sono opportunamente indicati con segnaletica orizzontale (strisce pedonali e percorsi) e verticale e consentono il passaggio dei pedoni anche negli attraversamenti delle corsie di marcia.

La striscia gialla, parallela alla striscia bianca che delimita la circolazione ordinaria, costituisce il limite dell'area operativa.

PELORO



DESCRIZIONE

La banchina Peloro ha una lunghezza di 150 m e ha una destinazione d'uso rivolta all'ormeggio dei mezzi veloci e di unità Ro-Ro. Lungo la banchina sono presenti 3 scivoli per mezzi Ro-Ro e lo slot di ormeggio n.5 destinato ai mezzi veloci. L'area operativa è separata dalla viabilità da una recinzione costituita da barriere new-jersey e un elemento in grigliato metallico posto in sommità.

ACCESSI

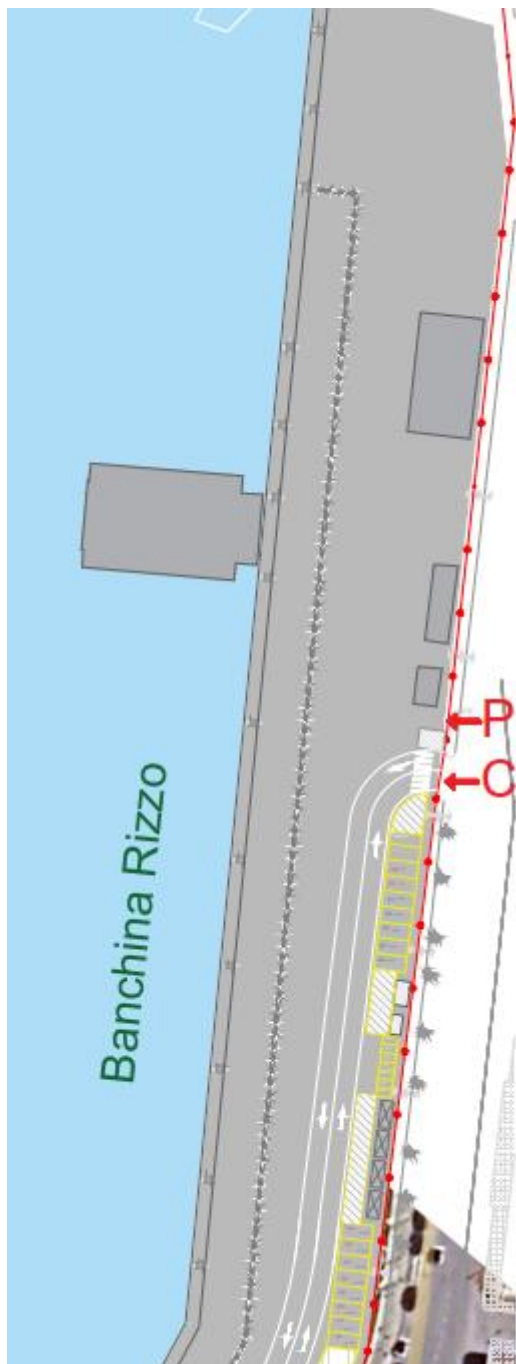
Il varco Peloro (C2), accessibile da Via Luigi Rizzo, Viale S. Martino e Via Vittorio Emanuele, viene impiegato solo nel caso in cui siano previsti imbarchi/sbarchi di navi Ro-Ro o accumulo dei bus a servizio delle navi da crociera. È presente anche un varco di tipo pedonale generalmente chiuso (P2).

VIABILITA'

Lungo la banchina Peloro sono presenti due corsie per garantire entrambi i sensi di marcia. La singola corsia, delimitata con strisce di colore bianco, ha una larghezza minima di 3,00 m. La velocità massima di percorrenza è imposta a 20 km/h.

Tutti i passaggi pedonali sono opportunamente indicati con segnaletica orizzontale (strisce pedonali e percorsi) e verticale e consentono il passaggio dei pedoni anche negli attraversamenti delle corsie di marcia.

RIZZO



DESCRIZIONE

La banchina Rizzo ha una lunghezza di 218 m e ha una destinazione d'uso rivolta all'ormeggio dei mezzi veloci.

ACCESSI

Il varco Rizzo (C), accessibile sia da via Campo delle Vettovaglie che da via Luigi Rizzo, è prevalentemente destinato al traffico di veicoli privati e ai mezzi leggeri di servizio degli addetti alle attività portuali. Il varco è ordinariamente presidiato e possono accedervi solo gli utenti autorizzati.

VIABILITA'

La banchina può essere suddivisa in tre settori, delimitati da una recinzione costituita da barriere new-jersey e un elemento in grigliato metallico posto in sommità:



▪ Settore n.1

All'interno dell'area ricade il percorso impiegato dagli utenti dei mezzi veloci, dagli operatori delle compagnie di navigazione e dagli ormeggiatori per raggiungere i 4 slot di ormeggio presenti;

▪ Settore n.2

Nel settore è presente il varco carrabile di ingresso presidiato da una Guardia particolare giurata (GPG) che regola gli accessi al porto. Lungo la recinzione del porto vi sono degli stalli di parcheggio che vengono interrotti dalle cabine elettriche e dalla struttura prefabbricata in concessione alla Meridiano Lines.

▪ Settore n.3

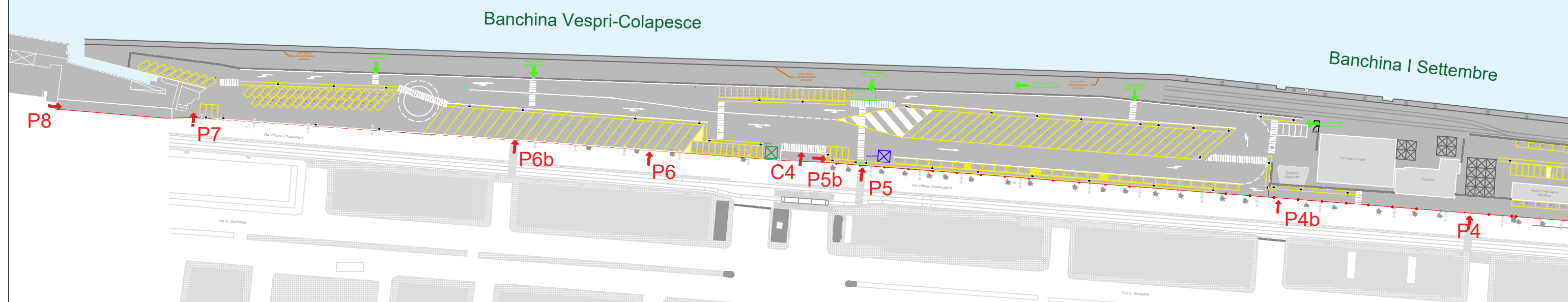
Quest'area è destinata alla bigliettazione e all'attesa dei passeggeri. Vi è inoltre presente il fabbricato uffici dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e nella parte terminale, in adiacenza al confine con area RFI, uno spazio dedicato al deposito di materiale.

Lungo la banchina Rizzo sono presenti due corsie con senso di marcia consentito in entrambe le direzioni. La singola corsia, delimitata con strisce di colore bianco, ha una larghezza minima di 3,00 m. La velocità massima di percorrenza è imposta a 20 km/h.

Tutti i passaggi pedonali sono opportunamente indicati con segnaletica orizzontale (strisce pedonali e percorsi) e verticale e consentono il passaggio dei pedoni anche negli attraversamenti delle corsie di marcia.

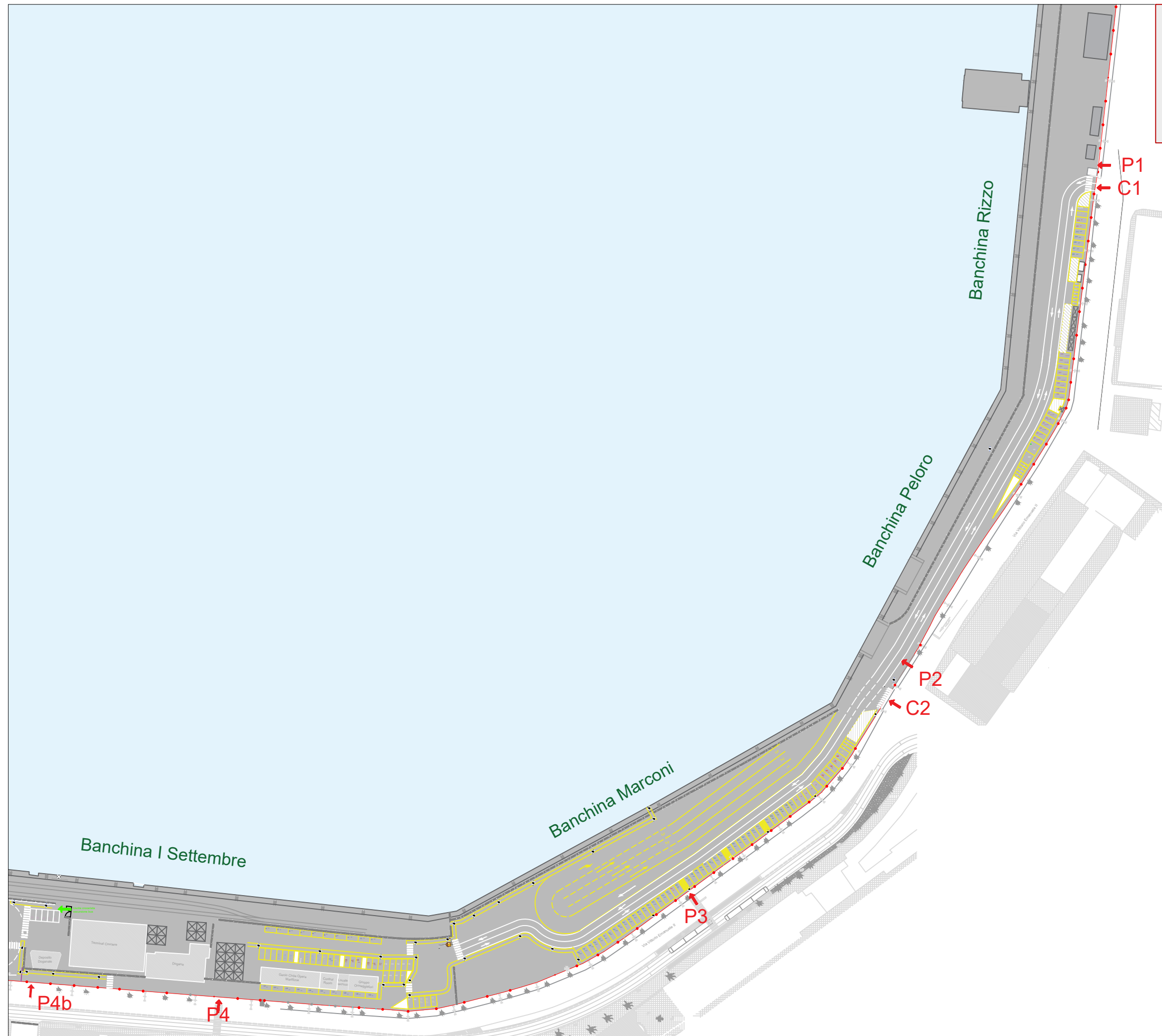
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ACCESSO E DELLA CIRCOLAZIONE
DI AUTOMEZZI E PEDONI NEL PORTO DI
MESSINA

ALLEGATO 2a



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ACCESSO E DELLA CIRCOLAZIONE
DI AUTOMEZZI E PEDONI NEL PORTO DI
MESSINA

ALLEGATO 2b



Allegato 3

Alla CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA
Sezione Tecnica – Nucleo Nostromi

RICHIESTA PASS PORTUALE

Io sottoscritto nato a,
il, residente in, recapito telefonico,
prestate servizio presso

Richiedo il rilascio del pass autorizzativo per l'accesso all'area portuale, al fine di poter parcheggiare uno dei seguenti veicoli:

- VEICOLO MARCA TARGA
- VEICOLO MARCA TARGA
- VEICOLO MARCA TARGA

Allego inoltre alla presente richiesta i seguenti documenti:

- Copia libretto e certificato assicurativo
- Attestato di servizio

Messina lì

Firma Richiedente

.....

ALLEGATO 4

ZONE DI SOSTA E RIPARTIZIONE STALLI

- Banchina Vespri-Colapesce
 - ✓ Stalli dal n.1 al n. 11 mezzi di Servizio della Capitaneria di Porto di Messina;
 - ✓ Stallo n.12 Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
 - ✓ Stalli dal n.13 al n.14 Corporazione Piloti dello Stretto
 - ✓ Stalli dal n.15 al n. 46 personale dipendente della Capitaneria di Porto di Messina;
- Banchina Colapesce Nord
 - ✓ Stalli Bus dal n.1 al n.26
 - ✓ Stalli dal n.47 al n.52 personale Polizia di Stato – Ufficio di Frontiera Marittima
 - ✓ Stalli dal n.53 al n.54 personale Agenzie Marittime con navi in banchina
 - ✓ Stalli dal n.55 al n.56 liberi
 - ✓ Stalli dal n.57 al n.58 Istituto di Vigilanza
 - ✓ Stalli dal n.59 al n.68 mezzi di servizio dei Carabinieri – Nucleo tutela agroalimentare
 - ✓ Stalli dal n.69 al n.80 mezzi di servizio della Polizia di Stato – Ufficio di Frontiera Marittima
- Banchina Colapesce Sud
 - ✓ Stalli dal n.81 al n.83 N.C.C. per esigenze equipaggi navi da crociera
 - ✓ Stalli Bus dal n.27 al n.56
 - ✓ Stalli Taxi/N.C.C. senza numero contrassegnati dalla lettera T, lato monte
 - ✓ Stalli senza numero per il personale di servizio del Terminal Crociere (quando attivo)
- Banchina Primo Settembre
 - ✓ Stalli dal n.84 al n.93 Servizio CAR VALET (esclusivamente quando attivo)
 - ✓ Stalli dal n.94 al n.96 mezzi di servizio Guardia di Finanza
 - ✓ Stalli dal n.97 al n.102 personale dell'ufficio Genio Civile Opere Marittime
 - ✓ Stallo s.n. diversamente abili per accesso uffici G.C.OO.MM.
 - ✓ Stalli dal n.103 al n.105 Istituto di Vigilanza/mezzi servizio AdSP
 - ✓ Stalli dal n.106 al n.111 personale e mezzi di servizio del Gruppo Ormeggiatori
 - ✓ Stalli dal n.112 al n.120 liberi
 - ✓ Stalli dal n.121 al n.130 Servizio CAR VALET (esclusivamente quando attivo)
 - ✓ Stalli dal n.131 al n.132 liberi
 - ✓ Stalli dal n.133 al n.135 personale delle imprese portuali
- Banchina Marconi
 - ✓ Stalli dal n.136 al n.154 personale dell'AdSP dello Stretto
 - ✓ Stallo n.155 mezzo di Servizio Capitaneria di Porto di Messina

- ✓ Stalli dal n.156 al n.157 mezzi di Servizio AdSP dello Stretto
- ✓ Stalli dal n.158 al n.172 personale dell'AdSP dello Stretto
- ✓ Stalli dal n.173 al n.180 Equipaggi Rimorchiatori e Supply Vessel
- ✓ Stalli dal n.181 al n.188 personale Capitaneria di Porto
- ✓ Stallo n.189 Istituto di Vigilanza
- ✓ Stalli moto dal n. M1 al n.M4

➤ Banchina Peloro

- ✓ Stalli moto dal n.M5 al n.M9
- ✓ Stalli dal n.190 al n.205 liberi
- ✓ Stalli moto dal n.M10 al n.M16
- ✓ Stalli dal n.206 al n.210 personale AdSP dello Stretto
- ✓ Stalli dal n.211 al n.212 personale Capitaneria di Porto
- ✓ Stallo n.213 Istituto di Vigilanza
- ✓ Stallo sosta temporanea diversamente abili per imbarco o sbarco